



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

*Assessorato Bilancio e Programmazione Economica
Servizio Tributi e Tariffe*

Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)

Art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii.

Art. 5 del D.L. 31/89/2013, n. 102 convertito in legge 28/10/2013, n. 123

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40, del 27/11/2013

INDICE

Art. 1	Istituzione del tributo.....	pag. 3
Art. 2	Oggetto del regolamento.....	pag. 3
Art. 3	Componenti del tributo.....	pag. 3
Art. 4	Presupposto.....	pag. 3
Art. 5	Soggetti passivi.....	pag. 3
Art. 6	Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	pag. 4
Art. 7	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.....	pag. 4
Art. 8	Produzione di rifiuti speciali non assimilati.....	pag. 5
Art. 9	Tariffa del tributo.....	pag. 6
Art. 10	Determinazione delle superfici assoggettabili al tributo.....	pag. 6
Art. 11	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	pag. 6
Art. 12	Determinazione delle tariffe del tributo.....	pag. 7
Art. 13	Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.....	pag. 7
Art. 14	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	pag. 8
Art. 15	Inizio e cessazione dell'obbligazione tributaria.....	pag. 8
Art. 16	Limiti di applicazione territoriale.....	pag. 8
Art. 17	Mancato svolgimento del servizio.....	pag. 9
Art. 18	Riduzione per attività produttive, commerciali e di servizi.....	pag. 9
Art. 19	Riduzioni tariffarie.....	pag. 10
Art. 20	Altre riduzioni ed esenzioni.....	pag. 10
Art. 21	Tributo giornaliero.....	pag. 11
Art. 22	Tributo provinciale.....	pag. 13
Art. 23	Maggiorazione per servizi indivisibili	pag. 13
Art. 24	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.....	pag. 13
Art. 25	Riscossione.....	pag. 14
Art. 26	Rimborsi.....	pag. 15
Art. 27	Funzionario responsabile.....	pag. 15
Art. 28	Accertamenti.....	pag. 15
Art. 29	Sanzioni ed interessi.....	pag. 16
Art. 30	Riscossione coattiva.....	pag. 16
Art. 31	Norma di rinvio.....	pag. 16
Art. 32	Norme finali e transitorie.....	pag. 17
Art. 33	Disposizioni per l'anno 2013	pag. 17
Art. 34	Entrata in vigore	pag. 17
	ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.....	pag. 18

Art. 1
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
2. Il tributo è dovuto al Comune di Ascoli Piceno in relazione agli immobili assoggettabili al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune stesso.

Art. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Ascoli Piceno, in attuazione dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 23 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 6 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno qualunque sia la destinazione o l'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuta produzione e le modalità di smaltimento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti riduzioni percentuali distinte per tipologia di attività economica:

categorie di attività	% di abbattimento della superficie
lavanderie e tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento ai criteri di analogia.
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti è riconosciuta solo su domanda dei contribuenti con cui sono dichiarate le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati ed è fornita idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti distinti per codice CER ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.), con effetto dal bimestre solare successivo a quello della domanda stessa. In caso di mancata dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e produzione della relativa documentazione, l'esclusione non può avere effetto fino a quando la dichiarazione stessa non viene presentata.
5. L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
6. Allorché le condizioni richieste per l'esclusione di cui al presente articolo vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 24 del presente regolamento e l'esclusione cessa dal bimestre solare successivo a quello di cessazione delle condizioni stesse.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo, componente rifiuti di cui all' art. 3 del presente regolamento, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO

1. La superficie assoggettabile al tributo è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1988, n. 138;
 - b. per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.
2. Fino all' attuazione dell' allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna:
 - la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - ai fini dell' applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507.
3. La superficie calpestabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri e, per le aree, è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto della parte dei locali aventi altezza inferiore ad un metro e mezzo. In presenza di soffitto spiovente non si computa la porzione avente altezza inferiore ad un metro. I vani scala dei singoli fabbricati sono computati in misura pari alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l' area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq. per colonna di erogazione.

Art. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il tributo deve garantire la copertura integrale dei costi relativi agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi anche i costi di cui all' articolo 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158 del 1999.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente nel piano finanziario secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 158 del 1999, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione ed approvato dall'autorità competente.

Art. 12
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche. Queste ultime sono suddivise in categorie di attività comprendenti diverse destinazioni d'uso con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
3. In virtù delle norme del DPR n. 158 del 1999, le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 13
CATEGORIE DI ATTIVITA'
CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati nella tabella contenuta nell'allegato A, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine a produrre rifiuti solidi urbani.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tale fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività ivi esercitata.
4. Per le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni.
5. In caso di occupazione di locali, facenti parte di un unico complesso produttivo con diverse utilizzazioni, che non trovano collocazione, unitariamente considerati, in una delle categorie previste al primo comma si fa riferimento ad un'unica tariffa pari alla media delle tariffe relative ai singoli utilizzi, ponderate dalle rispettive superfici.

Art. 14
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Per le unità abitative, possedute o detenute da soggetti già ivi anagraficamente residenti senza convivenza, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate ad altri soggetti, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Per le utenze domestiche possedute, occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione di soggetti residenti, il numero degli occupanti l'abitazione, salvo prova contraria, è fissato in tre unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 15

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento.
2. L'obbligazione tributaria cessa dal bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso, secondo quanto disposto all'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 16

LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.
2. La tassa é in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta - di fatto - sia attuato nella zona.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini, se la distanza dal termine della strada privata al più vicino punto di raccolta:
 - a) è compresa tra i 500 metri lineari ed i 1000 metri lineari, il tributo è dovuto in misura pari al 60%;
 - b) supera i 1000 metri lineari, il tributo è dovuto in misura pari al 40%,

previa richiesta dell'utente con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24 del presente regolamento, con effetto dal bimestre solare successivo a quello di presentazione dell'istanza stessa.

Tale distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Art. 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto alla riduzione, in base a domanda documentata, dell'80% della tariffa annuale, rapportata al periodo di interruzione.

Art. 18

RIDUZIONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. Su motivata istanza della ditta produttrice di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostri di averli avviati al recupero, sono concesse le seguenti riduzioni tariffarie del tributo, con effetto dall'anno in cui la richiesta stessa è presentata:
 - riduzione della tariffa pari al 40%, se detti rifiuti assimilati avviati al recupero rappresentano la percentuale dal 35% al 50% dei rifiuti complessivamente prodotti;
 - riduzione della tariffa pari al 50%, se detti rifiuti assimilati avviati al recupero rappresentano la percentuale superiore al 50% dei rifiuti complessivamente prodotti.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la ditta richiedente deve documentare, per l'anno precedente, l'effettivo avvio al recupero e fornire la documentazione relativa all'anno precedente (MUD, formulario di identificazione, registro di carico e scarico, altra documentazione prevista dalla normativa ambientale e, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra idonea documentazione), attestante le quantità necessarie per la determinazione della percentuale della quantità dei rifiuti destinata al recupero di cui al comma 1.
3. Il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'applicazione delle suddette riduzioni, risultante da denuncia della ditta interessata da presentare entro 30 giugno dell'anno successivo, pena l'applicazione delle vigenti sanzioni previste per l'omessa denuncia, ovvero accertato dall'Ufficio Tributi sulla base dell'attività di controllo, ha effetto dall'anno in cui sono venute meno le condizioni stesse e determina il recupero del tributo.
4. L'Ufficio Tributi sottopone le istanze di riduzione di cui al presente articolo all'esame tecnico dell'Ufficio Nettezza Urbana, affinché sia accertata la sussistenza, nel caso specifico, delle condizioni per il riconoscimento della riduzione tariffaria e, periodicamente, sia verificato il permanere delle condizioni stesse.
5. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di non capienza.

Art. 19

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune: riduzione del 30%;
 - c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da utenti che risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune: riduzione del 30%;
 - d. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da autorizzazione all'esercizio dell'attività: riduzione del 30%;
 - e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30%.
2. La riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.
3. La riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è concessa a condizione che l'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.
4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono su domanda dell'interessato, da redigere sulla base del modello predisposto dall'Ufficio Tributi con dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, con effetto dal bimestre solare successivo a quello in cui le stesse condizioni sono venute meno; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 20

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. In applicazione dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, nei successivi commi 2 e 3 sono previste le agevolazioni speciali.
2. Per coloro che sono in possesso, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di tutti i seguenti requisiti:
 - a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
 - b) abbiano una condizione reddituale minima, determinata tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fissata nella soglia massima annuale di € 9.800,00, riferita all'intero nucleo familiare e al periodo d'imposta dell'anno

precedente, ai sensi e con le modalità previste dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

sono stabilite le seguenti agevolazioni:

1) esenzione totale per coloro che non hanno nessuna proprietà immobiliare (nullatenenti);

2) riduzione del 50 % per coloro che si trovano nella seguente situazione patrimoniale:

titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

- A/1 abitazioni signorili;

- A/7 abitazioni in villini;

- A/8 abitazioni in ville;

- A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;

con la precisazione che non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze della stessa abitazione principale come intese ai fini IMU;

3. Per i locali ed aree delle Associazioni che perseguono finalità sociali o di alto rilievo storico-culturale può essere riconosciuta l'esenzione parziale o totale nella misura da determinare annualmente nel bilancio di previsione.

4. le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente entro l'anno dal quale intende usufruire dell'agevolazione, a condizione che egli dimostri di averne diritto e che attesti la sussistenza delle condizioni previste mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da redigere sulla base del modello predisposto dall'Ufficio Tributi.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengano a cessare, il tributo è applicato in misura piena dall'anno in cui sono venute meno le condizioni stesse, su denuncia dell'interessato che deve essere presentata entro l'anno successivo a quello di cessazione delle condizioni stesse e/o su verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, sono applicate le sanzioni per omessa denuncia.

5. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. Il tributo a tariffa giornaliera è applicato anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
4. La tariffa giornaliera per metro quadrato di superficie, è determinata, per ogni categoria, per giorno di occupazione, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Tosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della Tosap o del tributo di cui al precedente comma 5, che entrerà in vigore in sua sostituzione, il tributo a tariffa giornaliera può essere versato direttamente al competente ufficio comunale.
8. In caso di occupazione abusiva il tributo a tariffa giornaliera dovuto è recuperato unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per il tributo annuale sui rifiuti e servizi.
9. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo a tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno di locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.
10. Si considerano produttive dei rifiuti, ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
11. Il tributo a tariffa giornaliera non si applica per:
 - a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
 - c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.
12. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi del presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 22
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 23
MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica la maggiorazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento, pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di determinazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione di cui al precedente comma 1 fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per la componente rifiuti del tributo.
4. Alla maggiorazione non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 24
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano al comune, entro 60 giorni dall'inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione, dichiarazione unica dei locali ed aree soggette al tributo siti nel territorio del comune, sull'apposito modello messo a disposizione dal Comune. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. L'obbligazione tributaria sorge a decorrere dal bimestre solare successivo a quello d'inizio dell'occupazione o detenzione.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di soggezione al tributo siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a dichiarare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione che comporti un maggiore ammontare del tributo o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia, con effetto dal bimestre solare successivo a quello della variazione.
3. La dichiarazione originaria o di variazione, sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. per le utenze domestiche:
 1. generalità, codice fiscale e residenza dell'occupante, detentore o possessore;

2. dati catastali, numero civico di ubicazione dell'immobile e numero dell'interno, ove esistente, indirizzo di ubicazione, superfici catastali, ovvero superfici calpestabili secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 2 del presente regolamento;
 3. elementi identificativi delle persone fisiche occupanti i locali (familiari e/o conviventi);
 4. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei locali medesimi;
 5. data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o di variazione degli elementi denunciati;
- b.** per le utenze non domestiche:
1. denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale, legale o effettiva, codice fiscale, partita IVA e indirizzo PEC;
 2. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 3. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società e relative residenze;
 4. dati catastali, numero civico di ubicazione dell'immobile e numero dell'interno, ove esistente, indirizzo di ubicazione, superfici calpestabili, per le unità immobiliari e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e delle loro ripartizioni interne, ovvero, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, superfici calpestabili, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 2 del presente regolamento;
 5. data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o di variazione degli elementi denunciati.
4. In caso di cessazione nel corso dell'anno del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
 5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minore ammontare del tributo: l'abbuono del tributo decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.
 6. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quello di effettiva cessazione se l'utente, che ha prodotto la denuncia di cessazione entro il termine previsto dalla vigente disciplina per la richiesta dei rimborsi, dimostri di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

Art. 25 **RISCOSSIONE**

1. Il versamento del tributo e della relativa maggiorazione di cui all'art. 23 del presente Regolamento è effettuato esclusivamente al Comune, tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, in tre rate trimestrali, scadenti il giorno 20 dei mesi di marzo, giugno e settembre dell'anno di riferimento. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il Comune, annualmente, può inviare ai contribuenti invito di pagamento in cui, per l'anno di competenza, sulla base delle denunce presentate, è liquidato l'importo del tributo dovuto per la componente rifiuti, per la componenti servizi (maggiorazione) e per il tributo provinciale.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo dovuto, sono considerate nella liquidazione del tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto alle prescritte scadenze indicate nell'invito di pagamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, al contribuente è notificato avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R.. L'avviso indica la somma da versare in unica rata entro sessanta giorni dal ricevimento, con il conteggio delle sanzioni di cui all'art. 29 del presente regolamento, degli interessi e addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento, si procede alla riscossione coattiva con applicazione degli ulteriori interessi maturati ed aggravio delle spese di riscossione.

Art. 26 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo tributo stesso.

Art. 28 ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 29
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle prescritte scadenze del tributo dovuto, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, comma 3 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sull'importo del tributo non versato o tardivamente versato si applicano gli interessi dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato, nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 30
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, dell'avviso di cui all'art. 28 del presente regolamento, è effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 31
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 32
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011, è soppressa l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), compresa l'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della citata tassa relativa alle annualità pregresse.

Art. 33
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

1. Per il solo anno 2013, i sensi dell'art. 5, comma 4-quater del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, i costi del servizio e le relative tariffe sono determinati sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore in tale anno. Nella determinazione delle tariffe per l'anno 2013 è garantita la copertura integrale del costo del servizio.
2. Per il solo anno 2013, come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2013, il tributo è versato in acconto in due rate scadenti il 31 maggio 2013 e il 16 settembre 2013, commisurato all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ed a saldo in una terza rata, scadente il 16 dicembre 2013, a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.

Art. 34
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Numero categoria	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, aree scoperte pertinenziali o accessorie a utilizzi diversi dalle civili abitazioni
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, fondaci, garage, attività dismesse
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club